



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

Codice AUSA 403933 - Qualificata ANAC Livelli L2 e SF1

Centro di Costo CUC-APA: AREA TECNICA 2 COMUNE POLLA

ID centro di Costo: B65D2F2A-6586-4C55-92EC-55A6E960EABF

COMUNE ASSOCIATO COMMITTENTE: COMUNE DI POLLA (SA)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

ai sensi dell'art. 83 c. 3 del codice il presente Bando è redatto in conformità al bando tipo n. 1/2023 di ANAC, aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e ss.mm.ii.

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEI SOLI ELEMENTI QUALITATIVI

Oggetto: Affidamento del servizio di accoglienza integrata Progetto SAI – Categoria Ordinari del Comune di Polla (PROG-438-PR-4), a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Periodo Luglio 2026 – Dicembre 2028.

Importo a base di gara: € 1.299.600,60

CUP: E41J25001040001

CIG: BAE0E5DB24

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE.....	4
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI.....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEIRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEICONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	23
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	23
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
16. OFFERTA TECNICA	25
17. OFFERTA ECONOMICA.....	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	30
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	31
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara disciplina le modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla Centrale Unica di Committenza (amministrazione aggiudicatrice) per conto del Comune di Polla (stazione appaltante) in esecuzione alla determina a contrarre n. 1024/2025 del 29/12/2025, adottata dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Polla.

Esso stabilisce le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, l'elenco e il contenuto dei documenti da allegare a corredo della stessa, i criteri e la procedura di aggiudicazione, nonché ogni ulteriore informazione relativa alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del **servizio di accoglienza integrata Progetto SAI – Categoria Ordinari del Comune Di Polla (PROG-438-PR-4), in prosecuzione del Progetto SAI già attivo nel triennio 2023/2025, per n. 35 beneficiari**

La presente procedura di gara è stata disposta con Determina di indizione R.G. n. 28 del 16.03.2026, adottata dal Responsabile dell'Ufficio CUC-APA, per mezzo della quale ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 ed è stato contestualmente approvato il presente bando-disciplinare di gara, unitamente alla relativa modulistica.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e artt. 127 e 128 del Codice.**

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Polla (SA) – *codice NUTS: ITF 35*

Estremi di approvazione del progetto e finanziamento – Il progetto SAI – Categoria Ordinari del Comune di Polla (PROG-438-PR-4), in prosecuzione, è stato approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 53671 del 3 dicembre 2025, per n. 35 posti e per un importo annuo pari a € 566.500,00, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (L. 39/1990). Il Comune di Polla ha preso atto del finanziamento concesso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 04/12/2025. Ai sensi del D.M. 18 novembre 2019 (Capo II, art. 8), la prosecuzione del progetto prevede l'accoglienza complessiva di n. 35 beneficiari nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) – Categoria Ordinari.

Il bando di gara è pubblicato:

- ✓ Presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Art. 84 del Codice)
- ✓ sulla BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (Art. 85 del Codice);
- ✓ sul sito istituzionale della stazione appaltante (Art. 85 del Codice);
- ✓ sulla Piattaforma certificata interoperabile [https:// apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/](https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/) nella sezione “procedure di gara”;
- ✓ sul sito della CUC APA <https://www.apacentralecommittenza.it/> nella sezione “Bandi ”;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

0. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

0.1 STAZIONE APPALTANTE DELEGANTE

COMUNE DI POLLA	
Comune di Polla Sito Internet: https://www.comune.polla.sa.it/ Settore: LL.PP. e SUAP	
Il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l’ing. Rosario Soldovieri Tel. +39 0974 376222 Indirizzo PEC: protocollo.polla@asmepec.it	
Il Responsabile unico del progetto nominato dal Comune di Polla (SA) è la Dott.ssa Pasqualina Salluzzi – e-mail: p.salluzzi@comune.polla.sa.it	

0.2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DELEGATA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CUC - APA	
Centrale di Committenza dei comuni di Atena Polla e Auletta Tel. +39 0975 76001 Indirizzo PEC: cuc.apa@asmepec.it Indirizzo Internet: - https:// www.apacentralecommittenza - https:// apacentralecommittenza.acquistitelematici.it - Centro di Costo: Area Tecnica 2 comune Polla	
CODICE AUSA: 0000403933	Qualificazione ANAC L2 – SF1
Il responsabile per la fase di affidamento (R.F.A.) della CUC è l’ing. Rosario Soldovieri	

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della

durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti e regolamenti di funzionamento della piattaforma reperibili al link <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando - disciplinare di gara;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) Schema di contratto;
- d) Piano finanziario;
- e) Modello A – Istanza di partecipazione;
- f) Modello B – Dichiarazione ausiliaria (in caso di avvalimento);
- g) Modello C – Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL;
- h) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml;
- i) Dichiarazione di accettazione costo fisso;
- j) Elenco del personale con indicazione delle qualifiche e dei costi;
- k) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi;
- l) Disciplinare telematico;

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet del comune di Polla e sulla piattaforma telematica in cui si svolge la gara, alla sezione GARE: PROCEDURE APERTE E NEGOZiate.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità "QUESITI" previa registrazione ed entro il termine indicato nel Disciplinare di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili a qualsiasi operatore economico nei "QUESITI" della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

IMPORTANTE: La Stazione Aggiudicatrice utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra

queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 90 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023, si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Aggiudicatrice.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all'interno della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo internet www.apacentralecommittenza.acquistitelematici.it.

NON SARÀ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

- ✓ **In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il *mandatario/capofila* al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- ✓ **In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice**, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- ✓ **In caso di avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha ad oggetto l'erogazione del Servizio di Accoglienza Integrata nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) – Categoria Ordinari del Comune di Polla (PROG-438-PR-4), secondo quanto dettagliatamente descritto e disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale impiegato, nonché in conformità ad eventuali protocolli di sicurezza sanitaria adottati dalle autorità competenti, che potranno comportare anche una rimodulazione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Per "servizi di accoglienza integrata" si intende l'insieme coordinato di interventi di accoglienza materiale di base (vitto e alloggio), unitamente a servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale, orientati al progressivo raggiungimento dell'autonomia personale da parte dei soggetti beneficiari accolti.

Si tratta di un appalto di servizi sociali, di cui all'articolo 127 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e di convenienza economica. L'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa per l'aspetto tecnico e onerosa per l'aspetto economico.

La base di gara è determinata avendo a riferimento le voci del Piano Finanziario previsto dal Progetto, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 3 dicembre 2025 prot. 53671.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale con alloggio come da Capitolato Speciale d'Appalto	85311000-2	P	€ 1.299.600,60 IVA compresa se dovuta
A) Importo a base di gara				€ 1.299.600,60 IVA compresa se dovuta
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 1.299.600,60 IVA compresa se dovuta

L'importo a base di gara è comprensivo dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge se dovuti.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante committente ha stimato pari ad **€ 579.000,00**.

In relazione a quest'ultimi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei servizi deve applicare il CCNL Cooperative Sociali settore socio-sanitario assistenziale educativo (codice alfanumerico T 151)

Non è prevista la predisposizione del DUVRI di cui all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza specifici connessi alle modalità di erogazione del servizio di accoglienza ed integrazione SAI.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, per la loro natura prevalentemente sociale e relazionale, si svolgono in strutture dedicate senza sovrapposizione con altre attività lavorative che possano generare rischi da interferenze. Pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

L'importo è al netto delle somme destinate al compenso del Revisore Contabile Indipendente, il cui costo annuo ammonta a € 5.000,00, in conformità al D.M. 18/11/2019 e al Manuale di Rendicontazione SAI vigente, nonché al netto dei costi relativi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità), il cui costo annuo è pari a € 14.382,50.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. **In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice in conformità all'allegato I.01.

L'appalto è finanziato a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i Servizi dell'Asilo (L. 39/1990). Ai sensi del D.M. 18 novembre 2019, (Capo II art.8) e del Decreto del Ministero dell'Interno 3 dicembre 2025 prot. 53671, la prosecuzione del progetto prevederà l'accoglienza di complessivi n. 35 beneficiari del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - Categoria Ordinari.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **30 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dell'inizio del servizio, se antecedente.

L'appalto, oggetto della presente procedura di gara, avrà inizio presumibilmente il 01.07.2026 e terminerà il 31.12.2028.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza verra3 utilizzato l'Indice Istat-FOI ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: come forma di *opzione* si stabilisce che qualora in corso di esecuzione si renda necessario ed opportuno un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (*Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto*), la stazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il Ministero dell'Interno richiedesse l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato.

Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo dell'accoglienza, stabilite dal Ministero dell'Interno e/o imposte dalle necessità gestionali.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 2.106.638,22 compreso iva**

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	€ 1.299.600,60
Opzione quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento	€ 259.920,12
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 547.117,50
Valore globale stimato	€ 2.106.638,22

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE2.0), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE2.0), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

- b) **Iscrizione nell'Albo delle società cooperative** istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.

Se l'operatore economico è ETS, il concorrente deve essere iscritto:

- c) **Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" - Ente del Terzo settore (ETS) secondo la norma transitoria di cui all'art. 101, comma 2

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

È facoltà dell'operatore economico allegare all'istanza di partecipazione i documenti attestanti a comprovare le suddette iscrizioni.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara *almeno pari al valore del presente appalto*.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11, del Codice, **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno n. 3 servizi analoghi di importo minimo pari a € 1.000.000,00.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- *certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero i documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- *attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione o alla richiesta di iscrizione alla white list di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto da:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. AVVALIMENTO PREMIANTE), l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Ente Attuatore, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, D. Lgs. 36/2023, anche ai sensi dell'art. 128 dello stesso Codice, per garantire la qualità, la continuità, la disponibilità e l'organicità della presa in carico attraverso l'accessibilità ai servizi con riferimento alle particolari tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità e di difficoltà ad affidarsi, deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Con riferimento alle prestazioni sopraindicate è vietato il subappalto.

Per tutto quanto esuli dal divieto sopradescritto, nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per il presente appalto, le prestazioni subappaltabili nel rispetto dei limiti di legge e della documentazione di gara non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. "subappalto a cascata") in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'esigenza di garantire una più intensa attività di tutela delle particolari

tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità ed al contempo delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente indica dettagliatamente, nell'istanza di partecipazione, le specifiche prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 119, comma 4 del Codice, in particolare in merito alla sua qualificazione per lo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni da eseguire e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni e deve assicurare, oltre ai medesimi standard qualitativi per le prestazioni contrattuali, un trattamento economico e normativo per il proprio personale non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

In caso di mancato rispetto di tutto quanto sopra il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto ☐. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati in apposita tabella contenente il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Clausole sociali

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il concorrente si impegna nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile** (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione femminile**.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2% dell'importo a base d'asta** *ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad **€ 25.992,00** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

- **essere intestata al Comune di Polla**
- **essere emessa NATIVA DIGITALE** (non sono ammissibili scansioni di documenti cartacei);
- **essere sottoscritta con FIRMA DIGITALE** sia dal legale rappresentante e/o procuratore dell'operatore economico offerente sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante;
- presentare in allegato apposita documentazione che comprovi la **LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO AD IMPEGNARE IL GARANTE**;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto in essere con l'istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a.** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c.** Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale (**preferibilmente in formato PADES**) o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel **TIMING DI GARA** a pena di irricevibilità.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	13/04/2026	13:00:00
Fine periodo per il <u>caricamento telematico</u> della documentazione amministrativa, tecnica ed economica firmata digitalmente.	22/04/2026	13:00:00
Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica della documentazione amministrativa ed ammissione concorrenti.	Sarà resa nota con successiva comunicazione	

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dalla PAD per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i formati indicati dalla PAD.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'articolo 1 e nell'Allegato "DISCIPLINARE TELEMATICO CUC-APA". L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione** di cui al MODELLO A;
- 2) **dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi;**

- 3) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE- Request predisposto dalla Stazione appaltante;
- 4) **eventuale procura;**
- 5) **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione concernente l'impegno del fideiussore;
- 6) **ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC;**
- 7) ricevuta pagamento **bollo sulla domanda di partecipazione;**
- 8) eventuale documentazione a comprova dell'**iscrizione in White List** (o richiesta in corso);
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.34;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.5;
- 11) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al punto 3, inserire in via preventiva anche il MODELLO C **dichiarazione di equivalenza CCNL** delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- 12) (UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 13) **Altra documentazione amministrativa** richiamata nel presente Disciplinare o ritenuta utile ai fini della gara.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente preferibilmente in formato Pades.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello A** allegato al presente bando.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa **in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **aggregazioni di retisti**:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate, **esclusivamente in formato PAdes**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice **Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- c. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento può essere presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità e le indicazioni tecniche riportate nell'Allegato "DISCIPLINARE TELEMATICO CUC APA", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica dei servizi offerti** che consenta alla Commissione giudicatrice di valutare l'offerta stessa e, quindi, di attribuire ciascuno dei punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui alla successiva SEZIONE 18.1. La relazione dovrà avere una lunghezza massima di 40 pagine, *formato A4, con carattere non inferiore a 10, eventuali allegati inclusi*;
- b) **elenco delle strutture** unitamente al modello ministeriale denominato "allegato B1 - strutture di accoglienza";
- c) ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, **il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

In merito alla relazione si precisa che il superamento del sopradetto limite non comporterà l'esclusione dalla gara ma comporterà la mancata valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice delle parti eccedenti i limiti indicati.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla successiva sezione del presente Disciplinare. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

La presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto con riferimento alla relazione tecnica relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dei servizi non determina l'esclusione del concorrente dalla gara di per sé, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero. Ne consegue, che in caso di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta tecnica presenti dette circostanze, le obbligazioni contrattuali sono da intendersi quelle già previste dal progetto del servizio a base di gara.

Si rammenta, infine, che qualsiasi documentazione non meramente di natura progettuale venga prodotta a sostegno della propria offerta tecnica dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di copia conforme all'originale resa secondo legge trovando, comunque, applicazione l'art. 96, comma 15, del Codice.

Il concorrente allega una copia firmata della relazione tecnica specificamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ("occultamento"), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.** La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla stazione appaltante. **La mancata individuazione delle specifiche parti riservate comporta il consenso alla pubblicazione dell'intera offerta tecnica.** Resta comunque ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

17. **OFFERTA ECONOMICA**

Trattandosi di progetto SAI ed essendo predeterminati i costi presunti sulla base del Piano Finanziario approvato dal Ministero dell'Interno, si valuterà la qualità progettuale ai sensi del comma 5 del succitato art. 108, in base al quale: *"L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*.

L'operatore economico, pertanto, inserisce in sostituzione dell'offerta economica, nella PAD secondo le seguenti modalità e le indicazioni tecniche riportate nell'Allegato "DISCIPLINARE TELEMATICO CUC APA", la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione di accettazione del costo fisso e il dettaglio dei costi obbligatori (manodopera e sicurezza)** firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Non sono ammesse offerte economiche migliorative.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n° 5665/2023 e dal parere MIT n. 2154 del 19.07.2023, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Se l'operatore riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 al fine di dimostrare che l'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e artt. 127 e 128 del Codice.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "*Punteggi quantitativi*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Strutture proposte: Devono essere inserite in allegato alla relazione progettuale: - schede descrittive delle strutture corredate da planimetria di ogni struttura proposta con indicazione del contesto urbano della struttura e dei relativi arredi; La proposta progettuale sarà valutata in relazione al grado di esaustività rispetto al risultato atteso ed in particolare il maggiore o minore apprezzamento sarà formulato con riguardo a: - completezza dell'offerta; - fruibilità e funzionalità anche in relazione all'attuale collocazione dei beneficiari; caratterizzazione degli ambienti volta a generare fiducia nei beneficiari	6		
B	Modalità di realizzazione del programma. Descrizione delle attività previste nell'ambito della mediazione linguistico-culturale, dell'accoglienza materiale, dell'orientamento e dell'accesso ai servizi del territorio, nonché delle attività di formazione e riqualificazione professionale (incluso l'insegnamento della lingua italiana), orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale.	20		
C	Metodologia di intervento utilizzata per la realizzazione delle attività con riferimento alla organizzazione ed alla metodologia operativa della equipe impegnata e degli operatori "a chiamata" con riferimento a quanto stabilito nelle linee guida approvate da D.M. 10.08.2016 ed alla integrazione con le altre Istituzioni nazionali e locali.	10		
D	Numero di servizi analoghi, oltre i 3 richiesti per la partecipazione, di lavoro con il servizio centrale a favore dello SPRAR/SIPROIMI/SAI (2 punti per ogni servizio oltre i tre richiesti per la partecipazione fino ad un max di 5).			10
E	Altra esperienza nell'ambito dell'accoglienza e integrazione verso i cittadini stranieri diversi da SPRAR (FEI, FER, FAMI). (1 punto per ciascun progetto gestito fino ad un max di 5).			5
F	Adeguatezza dei curricula dei collaboratori interni ed esterni per assicurare la qualificazione in materia di accoglienza e di integrazione. Dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione e alla formazione specifica, all'esperienza professionale acquisita nel settore. Allo stesso modo dovrà essere precisamente declinata la qualificazione e l'esperienza del soggetto coordinatore/referente del servizio nominato dal proponente.	10		
G	Numero di protocolli di intesa per lo svolgimento di azioni sociali e socio sanitarie con enti pubblici e privati del territorio comunale. (1 punto per ogni protocollo. Max 5 punti).			5
H	Numero di protocolli di intesa per lo svolgimento di azioni di inclusione lavorativa dei beneficiari con enti pubblici e privati del territorio comunale, regionale, nazionale. (1 punto per ogni protocollo. Max 5 punti).			5
I	Presenza nell'equipe proposta di operatori stranieri con contratto di lavoro subordinato da esibire in sede di verifica. (2 punti per ciascun operatore).			10
L	Azioni di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale (indicare il numero di ore di formazione, riqualificazione e aggiornamento, l'ente di formazione ed eventuale accreditamento, titolo del corso o dell'evento etc.).	7		
M	Piano di monitoraggio delle azioni progettuali.	5		
N	Premialità per promozione parità di genere Possesso della certificazione di parità di genere (rif. Art. 108 c. 7 D.Lgs. 36/2023) Dovrà essere allegata copia della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.			2

	In caso di concorrente plurisoggettivo, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.. Si precisa che, in caso di consorzio partecipante, il possesso della certificazione da parte della/e consorziata/e esecutrice/i qualifica il consorzio, indipendentemente dal numero delle consorziate esecutrici indicate.			
O	Gestione del vitto La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione della gestione che punti a rendere autonomi i beneficiari; - prevenzione dei conflitti nella struttura di accoglienza; - conoscenza delle tradizioni locali ed educazione alla salute attraverso l'alimentazione.	5		
Totale		100		

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed eventualmente supportate da specifiche penali.

La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- ottimo da 0,81 a 1;
- distinto da 0,61 a 0,80;
- buono da 0,41 a 0,60;
- discreto da 0,21 a 0,40
- sufficiente da 0,01 a 0,20;
- insufficiente 0.

La commissione per ciascun sub-criterio, terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, procederà a determinare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$$P_i = M_{Ci} \times P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato al criterio;

M_{Ci} = media coefficienti;

P_{max} = punteggio massimo previsto per il criterio in esame;

Il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica sarà determinato sommando i punteggi attribuiti ad ogni criterio compositivo dello stesso.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare.**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n (n= numero di criteri di valutazione)

Riparametrazione della «Offerta Tecnica»

anche nel caso in cui nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, **non è effettuata alcuna riparametrazione**, in quanto la Stazione aggiudicatrice, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora delle sedute di gara saranno comunicate tramite PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, alla valutazione dell'offerta tecnica e successivamente alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 24.

L'eventuale verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

I partecipanti alla procedura potranno partecipare alla seduta anche da remoto grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma telematica sulla quale si svolge la gara.

Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, dalla pagina della procedura di gara, cliccando su *"assisti alla seduta di gara"*, l'utente potrà tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando: la fase in cui si trova la commissione, i nominativi dei partecipanti, i fascicoli di ogni partecipante con l'elenco dei documenti.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Se non si ricorre all'inversione procedimentale]

La Commissione Giudicatrice unitamente al RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione aggiudicatrice comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 0.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di procedura ad aggiudicazione basata sui soli criteri qualitativi con prezzo fisso (ex Art. 108, comma 5, D.Lgs. 36/2023), l'operatore economico dovrà presentare l'Offerta Economica indicando esclusivamente, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex Art. 108, comma 9).

La stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

La sostenibilità delle offerte sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

- congruità delle soluzioni progettuali e tecniche proposte rispetto all'oggetto dell'appalto;
- coerenza tra le risorse, i tempi, le metodologie e gli standard qualitativi dichiarati dall'operatore economico e la loro effettiva realizzabilità;
- sostenibilità e affidabilità delle prestazioni offerte, con particolare attenzione alla capacità organizzativa e professionale del concorrente come indicato nel commento all'art. 110 della Relazione al Codice"

La valutazione avverrà caso per caso, mediante contraddittorio con l'operatore economico interessato, e sarà volta ad accertare la concreta fattibilità delle proposte presentate.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della *commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 . AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Polla e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante committente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la CUC è l'Ing. Rosario Soldovieri - Responsabile Ufficio CUC-APA.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è il RUP.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;

I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC e dall'Amministrazione Committente delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

Il Responsabile Ufficio CUC-APA

Ing. Rosario SOLDOVIERI

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- Capitolato speciale di appalto;
- Schema di contratto;
- Piano Finanziario;
- Elenco del personale con indicazione delle qualifiche e dei costi;
- Disciplinare telematico.

MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE:

- Modello A-istanza di partecipazione;
- Modello B-dichiarazione ausiliaria (in caso di avvalimento);
- Allegato 1-dichiarazione accettazione costi fissi.

(disponibili sulla **piattaforma acquisti telematici della CUC-APA**, all'indirizzo: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, link "GARE E NEGOZIAZIONE-PROCEDURE APERTE E NEGOZiate" della presente procedura di gara con codice identificativo ID-220, nella sezione "**Documenti richiesti ai partecipanti**").